

Transizione 5.0, corsa a ostacoli per passare a Industria 4.0

Pagina a cura di Roberto Lenzi

L'alternativa per le imprese che non possono (o non vogliono) accedere a Transizione 5.0, optando quindi per la più semplice Industria 4.0, si scontra con le diciture riportate sulle fatture già emesse e sulle diverse tempistiche per l'invio delle comunicazioni preventive.

Il decreto direttoriale pubblicato il 6 agosto e la circolare operativa pubblicata il 16 agosto hanno circoscritto i parametri per accedere a Transizione 5.0.

Oltre alla logica della riduzione dei consumi, la misura si porta dietro una serie di novità. È vero che Transizione 5.0 è un'incentivazione 4.0 con l'aggiunta del risparmio energetico, ma è altrettanto vero che non tutto quello che sta in Industria 4.0 rientra nella misura 5.0. Questo è diventato noto solo lo scorso agosto.

Il decreto direttoriale si è posto il problema, prevedendo che le imprese che partono con Transizione 5.0 e non la portano in fondo possano, comunque, scivolare nell'agevolazione 4.0 prima della comunicazione finale di completamento dell'investimento. Ma questo è possibile se l'impresa ha presentato la comunicazione iniziale su Transizione 5.0, mentre nulla è specificato nel caso delle imprese che non hanno presentato la comunicazione 5.0, ora che sono chiari i perimetri di operatività.

Il nodo dicitura

Per Industria 4.0, la specifica da riportare sulle fatture fa riferimento alla legge 178/2020, articolo 1, commi 1054-1058 e successive modifiche e integrazioni.

Per Transizione 5.0 fa, invece, riferimento alla legge 56/2024, di conversione, con modificazioni, del Dl 19/2024, articolo 38, come modificata dalla legge 67/2024, di conversione, con modificazioni, del Dl 39/2024, articolo 6 e successive modifiche e integrazioni, da integrare poi col protocollo Gse, come disposto dalla circolare.

Tutto semplice se non fosse che le indicazioni operative su Transizione 5.0 sono uscite solo ad agosto e molte imprese hanno scoperto solo a quel punto che i propri investimenti, in tutto o in parte, non hanno le caratteristiche per accedere al credito d'imposta 5.0.

Chi si è comportato diligentemente, seguendo quanto previsto dalla norma istitutiva, ha fatto riportare sulle fatture la dicitura adatta alla 5.0. Se, però, si trova a realizzare, ad esempio, investimenti in uno dei mezzi mobili esclusi dal Dnsh (Do No Significant Harm), può a questo punto richiedere il credito d'imposta 4.0,

considerando che le diciture presenti sulle fatture già emesse fanno riferimento a Transizione 5.0?

Il nodo comunicazioni

Con il Dl 39/2024 è stato specificato che le imprese, che vogliono utilizzare la misura 4.0, devono trasmettere la comunicazione sul sito istituzionale del Gse, in via preventiva. Il decreto specifica che deve essere effettuata al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024, consentendo di calcolare la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello era trasmesso solo a seguito del completamento degli investimenti. Erano, quindi, esentate dalla comunicazione preventiva solo le imprese che avevano iniziato il progetto prima del 30 marzo 2024.

In molti casi, le imprese hanno atteso l'evoluzione di Transizione 5.0 e, dopo agosto 2024, usciti decreto attuativo e circolare, hanno deciso di non concorrere ai fondi previsti per Transizione 5.0, pur avendo già iniziato gli investimenti.

Il punto cruciale per queste imprese è capire se la domanda preventiva, che permette di ottenere almeno il credito d'imposta sui beni 4.0, doveva essere presentata prima di iniziare gli investimenti – come sembrerebbe a una lettura veloce – o prima dell'ultimazione degli stessi, come, ad esempio, è previsto per la misura 5.0, ma non sembra esserci una specifica chiara in questo senso.

Conclusione

Un intervento di sanatoria/chiarimento sarebbe quantomeno opportuno per ridare fiducia alle imprese che iniziano a sentirsi prese tra due fuochi. Da una parte, in caso di interpretazione restrittiva, non potrebbero più presentare la comunicazione preventiva di accesso a Industria 4.0, avendo già iniziato gli investimenti, dall'altra non avrebbero le caratteristiche per accedere a Transizione 5.0.

L'aspetto formale della dicitura in fattura, almeno in passato, si poteva risolvere secondo le istruzioni fornite dall'agenzia delle Entrate con la Risposta 438 del 5 ottobre 2020 (scritta indelebile su stampa della fattura da conservare secondo la normativa o integrazione elettronica in base alle modalità dettate per l'inversione contabile).

Anche per questo aspetto sarebbe opportuna una conferma di ammissibilità della doppia dicitura in fattura (optando, poi, per l'utilizzo di una sola delle due agevolazioni) o anche una conferma di validità ampia delle singole diciture anche per l'altro credito d'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA